 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO <small>DAL 1958</small>	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”	PRO.MOI.009	
	PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Rev. 0 25/07/2024	Pag. 1 di 11

1. INDICE

1.	INDICE	1
2.	STORIA DEL DOCUMENTO	1
3.	SCOPO	2
4.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
5.	DEFINIZIONI, ACRONIMI E ABBREVIAZIONI	3
6.	MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ	3
6.1	Oggetto della Segnalazione	3
6.2	Canali di segnalazione	4
6.3	Segnalazione Interna	5
6.3.1	Destinatari della Segnalazione	5
6.3.2	Modalità di segnalazione interna	5
6.3.2	Istruttoria e verifica fondatezza della segnalazione	7
6.4	Segnalazione Esterna (ANAC)	8
6.5	Divulgazione Pubblica	8
6.6	Denuncia all'autorità giudiziaria	9
6.7	Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante	9
6.8	Responsabilità del Segnalante	9
6.9	Tutela della riservatezza	9
6.10	Privacy e Trattamento dei dati personali	10
6.11	Conservazione delle Segnalazioni	10
7.	DISTRIBUZIONE E ARCHIVIAZIONE	11
8.	RIFERIMENTI	11
9.	ALLEGATI	11

2. STORIA DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Modifiche
0	25/07/2024	RDAFC Andrea Capetta DIRCOR Ubaldo Rosati	SQA Ilaria Bombelli	PRES Alberto Clivio 	Prima emissione

	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”	PRO.MOI.009	
	PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Rev. 0 25/07/2024	Pag. 2 di 11

3. SCOPO

La presente procedura disciplina le modalità di gestione dei canali informativi previsti dal D. Lgs. 24/2023 con il quale l'Italia ha dato *“Attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Il D. Lgs. 24/2023, nel solco della Direttiva europea, persegue la finalità di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente privato di appartenenza (ed anche pubblico), e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il sistema di *whistleblowing* è stato adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e delle policy e procedure adottate dalla Società connesse alle materie indicate al successivo paragrafo 6.1, nonché altri comportamenti illeciti o irregolari (come meglio specificato al paragrafo 6.1) che possano minare l'integrità dell'Ente.

La presente procedura, inoltre, è tesa a:

- Garantire la riservatezza dei dati personali del Segnalante (Whistleblower) e del presunto responsabile della Violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di Segnalazioni effettuate in male fede;
- Tutelare adeguatamente il Segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla Segnalazione;
- Assicurare per la Segnalazione un canale specifico, indipendente e riservato.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE


La presente procedura si applica a:

- Tutti i soggetti che vengono a conoscenza di condotte illecite nel contesto lavorativo;
- Tutti gli operatori legati a vario titolo da un rapporto formale con ISI, dipendenti ed ex dipendenti, consulenti, liberi professionisti, soci della Cooperativa volontari, tirocinanti, possono assumere il ruolo di Segnalatore o Segnalante (Whistleblower), attraverso i canali istituiti dall'azienda;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per questi soggetti, la tutela si estende:

- Ai rapporti giuridici non ancora iniziati, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Al periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le Informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Oltre a questi soggetti, la tutela deve essere riconosciuta, anche a soggetti diversi da chi segnala e denuncia, ossia a:

 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO <small>DAL 1958</small>	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”		PRO.MOI.009
	PROCEDURA ORGANIZZATIVA		Rev. 0 25/07/2024
			Pag. 3 di 11

- **Facilitatore:** persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Person**e del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **Colleghi di lavoro** del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

5. DEFINIZIONI, ACRONIMI E ABBREVIAZIONI


CTS	Comitato Tecnico Scientifico
DS	Direttore Sanitario/Direzione Sanitaria
DIRCOR	Direttore Corporate
IQ	Intranet Qualità
ISI	Istituto Stomatologico Italiano
LG	Linea Guida
MOG	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001
ODV	Organismo di Vigilanza
PRO	Procedura Organizzativa
PRES	Presidente
RFQ	Referente per la Qualità di UO
RGS	Responsabile della gestione delle segnalazioni
RSPP	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
RSQA	Responsabile Servizio Organizzazione, Qualità e Accreditamento
SPP	Servizio Prevenzione e Protezione
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità
SGSL	Sistema di gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro
SQA	Servizio Organizzazione, Qualità e Accreditamento

6. MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ

6.1 Oggetto della Segnalazione

La segnalazione del Whistleblower deve riguardare comportamenti, atti o omissioni che compromettono l'interesse pubblico o l'integrità di ISI e possono includere:

- Illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici servizi; prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- Atti o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- Atti o omissioni che vanificano oggetto o finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO DAL 1908	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”	PRO.MOI.009	
	PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Rev. 0 25/07/2024	Pag. 4 di 11

- Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La segnalazione può anche avere a oggetto:

- Le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- Le attività illecite non ancora compiute ma che il Whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- Fondati sospetti.

Sono escluse le tutele al whistleblower e pertanto **NON** possono essere oggetto di segnalazione o denuncia:

- Le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività;
- Le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono essere apprese nel contesto lavorativo del Segnalante e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono da considerarsi irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.


6.2 Canali di segnalazione

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando i canali previsti:

- Interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- Esterno (per mezzo dell'ANAC);
- Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria, il whistleblower deve effettuare la segnalazione attraverso il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, potrà effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

Tra le quattro tipologie di segnalazioni enunciate e che possono essere effettuate dal segnalante ai sensi del D.Lgs.24/2023 (segnalazione interna, segnalazione esterna e divulgazione pubblica, denuncia all'autorità giudiziale), ISI è competente unicamente per la gestione della sola **“Segnalazione Interna”**, da presentare nei casi e secondo le modalità indicate di seguito nella presente Procedura.

 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO DAL 1928	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”	PRO.MOI.009	
	PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Rev. 0 25/07/2024	Pag. 5 di 11

6.3 Segnalazione Interna

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all’Organismo di Vigilanza (ODV) di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Al tal fine, il Segnalante deve indicare chiaramente:

- Le generalità del Segnalante;
- La descrizione del fatto;
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- Le generalità del Segnalato o in alternativa altri elementi che consentano di identificarlo;
- Un proprio recapito presso cui essere contattato, nel caso siano necessarie integrazioni/chiarimenti;
- La modalità di un eventuale contatto diretto con il Responsabile della gestione delle segnalazioni, se richiesta dal Segnalante (es. incontro, appuntamento telefonico);
- Altre informazioni ritenute utili.

Le **segnalazioni “anonime”**, effettuate senza identificazione del whistleblower, vengono prese in considerazione purché anch’esse adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dell’ODV a ricevere e gestire le segnalazioni. Inoltre, è utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal Segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

6.3.1 Destinatari della Segnalazione


Nell’ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l’integrità dell’Istituto e tutelare il Segnalante, ISI ha provveduto a identificare il Responsabile della gestione delle segnalazioni nella figura del *Dott. Andrea Capetta*.

Qualora vi sia un conflitto di interessi tra il Responsabile della gestione delle Segnalazioni e l’oggetto della segnalazione o nell’impossibilità da parte di quest’ultimo di trattare la segnalazione, la Società ha identificato quale Responsabile alternativo il *Dott. Alberto Clivio*.

Entrambi i soggetti sopra identificati, ai fini della gestione delle segnalazioni, sono dotati di specifica formazione e garantiscono il requisito dell’autonomia (ex art. 4, D. Lgs. 24/2023).

Il Responsabile delle segnalazioni, nella gestione delle stesse, può avvalersi di collaboratori individuati per la funzione e autorizzati al trattamento di dati.

6.3.2 Modalità di segnalazione interna

 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO <small>DAL 1958</small>	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”		PRO.MOI.009	
	PROCEDURA ORGANIZZATIVA		Rev. 0 25/07/2024	Pag. 6 di 11

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, le Segnalazioni possono avvenire secondo i canali di seguito riportati, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

In particolare, per le **segnalazioni in forma scritta**, la Società si è dotata di una piattaforma idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Segnalante, degli eventuali terzi citati nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Non è consentito l'accesso alla piattaforma al personale non autorizzato.

La piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://istitutostomatologicoitaliano.whistleblowing.it/>

Quali canali di segnalazione alternativi, ISI prevede le modalità di seguito riportate:

A. **A mezzo del servizio postale o tramite posta interna** utilizzando gli appositi moduli, pubblicati sull'Intranet aziendale (MD01 e MD02 alla presente procedura) e avendo cura di indirizzare la comunicazione all'ODV. Per usufruire della riservatezza dei dati personali ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessaria che la segnalazione venga inserita in due buste:

- La prima con i dati identificativi del whistleblower (**MD01.PRO.MOI.009**) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, siglato con firma autografa;
- La seconda con la segnalazione (**MD02.PRO.MOI.009**), in modo da separare i dati identificativi del whistleblower dalla segnalazione.


Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura “NON APRIRE – RISERVATA AL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI”. Tale busta deve essere trasmessa, mediante il servizio postale o tramite posta interna, al seguente indirizzo:

ISI Milano
Via Pace, 21
20122 MILANO

B. **Verbalmente**, su richiesta del Segnalante, contattando l'indirizzo e-mail whistleblowing@isimilano.eu e fissando un incontro con il Responsabile delle segnalazioni e con l'eventuale personale di supporto. In questo caso, la dichiarazione verrà verbalizzata dal Responsabile e il Segnalante potrà verificarla, correggerla e confermarla firmando il verbale dell'incontro.

Chiunque presso ISI riceva la segnalazione al di fuori dei predetti canali è tenuto a trasmetterla senza indugio, e senza procedere all'apertura entro sette giorni dal suo ricevimento, tramite i canali stessi.

Per le modalità di segnalazione di cui alle lettere A e B, ISI mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, due appositi modelli, uno per l'anagrafica del Segnalante (MD01) e un altro per segnalare la condotta illecita (MD02) il cui utilizzo rende più agevole l'attuazione della presente procedura aziendale, guidando il segnalante nella redazione della comunicazione.

 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO <small>DAL 1958</small>	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”	PRO.MOI.009	
	PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Rev. 0 25/07/2024	Pag. 7 di 11

Sul sito **Intranet aziendale**, nella sezione “Qualità”, “Gestione delle informazioni” e sottosezione “Whistleblowing”, sono disponibili i due moduli (MD01 e MD02) per la segnalazione. Tali moduli devono essere compilati in ogni loro parte al fine di consentire al Responsabile di poter compiere tutte le verifiche del caso.

6.3.2 Istruttoria e verifica fondatezza della segnalazione

Il Responsabile, una volta ricevuta la segnalazione deve rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione.

Successivamente, il Responsabile deve procedere ad una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al Segnalante le tutele ivi previste.

Per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e determinarne l'ammissibilità, il Responsabile deve considerare i seguenti aspetti:

- Manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- Accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

In presenza di segnalazione non ammissibile procede con l'archiviazione della segnalazione, dando avviso al soggetto Segnalante.

Qualora la segnalazione venisse considerata ammissibile come whistleblowing, il Responsabile deve condurre un'istruttoria interna sui fatti e/o sulle condotte segnalate per verificarne la fondatezza, concludendo l'indagine entro novanta giorni.

Il Responsabile, ai fini della istruttoria, potrà:

- Interloquire, anche direttamente, con il Segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- Trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
- Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Nel caso la segnalazione abbia ad oggetto violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico provvederà ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Qualora, all'esito della istruttoria, la segnalazione dovesse risultare non palesemente infondata, il Responsabile provvederà a:

- Comunicare l'esito dell'accertamento, nel rispetto della tutela della riservatezza, alle funzioni preposte, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- Informare la Direzione Aziendale (Presidente/Direttore Corporate) per il coinvolgimento delle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di ISI.

	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”	PRO.MOI.009	
	PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Rev. 0 25/07/2024	Pag. 8 di 11

Nel caso in cui, all’esito della istruttoria, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione, dando conto dell’attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale.

Il Segnalante, **entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento** (o, in mancanza, dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione), deve essere informato dell’esito della stessa da parte del Responsabile.

6.4 Segnalazione Esterna (ANAC)

L’Autorità competente per le segnalazioni esterne è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**), a cui è possibile segnalare, in via sussidiaria, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- Il canale interno aziendale non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- La persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza ricevere seguito;
- La persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere ragionevole che se effettuasse la segnalazione internamente alla stessa non avrebbe efficace seguito, ovvero correrebbe il rischio di ritorsioni a suo carico;
- La persona Segnalante ha fondato motivo che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per quanto concerne le modalità di segnalazione esterna, ANAC garantisce, tramite strumenti crittografati, la riservatezza su identità della persona coinvolta, del Segnalante e del contenuto della segnalazione.

Le modalità e tempistiche nella gestione delle segnalazioni esterne sono illustrate dall’ANAC stessa nell’ambito del proprio canale di segnalazione. Nel sito istituzionale dell’Autorità, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio “whistleblowing”: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

L’ANAC fornisce riscontro in merito alla segnalazione, entro tre mesi (elevabili a sei mesi, in presenza di giustificate e motivate ragioni), dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

6.5 Divulgazione Pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni riguardanti le violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone, inclusi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione.

I Segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- La persona Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- La persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- La persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle

	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”	PRO.MOI.009	
	PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Rev. 0 25/07/2024	Pag. 9 di 11

specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6.6 Denuncia all'autorità giudiziaria

Il whistleblower può inoltrare una denuncia di condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, anche alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti, ciò non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

6.7 Divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Qualora un Destinatario ritenga di essere stato vittima di un comportamento vietato dalla presente Procedura, potrà informare il responsabile della gestione delle segnalazioni. Nel caso in cui venga accertato che un Destinatario è stato vittima di una condotta vietata, verranno adottate le opportune misure correttive per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione o ritorsione e avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione.

6.8 Responsabilità del Segnalante

La presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità, anche disciplinare, del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 24/2023, l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del Segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Procedura.

6.9 Tutela della riservatezza

In caso di Segnalazione interna o esterna, è compito del Responsabile della gestione della segnalazione garantire la riservatezza del Segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il D. Lgs. 24/2023, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche alle persone segnalate o comunque coinvolte e di altri soggetti diversi dal Segnalante.

Come sancito dal citato Decreto, l'obbligo di riservatezza è esteso non solo al nominativo del Segnalante e dei soggetti di cui sopra, ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento, ivi

	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”	PRO.MOI.009	
	PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Rev. 0 25/07/2024	Pag. 10 di 11

inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente tale identità.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della violazione, l’identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui, l’identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata invece quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l’anonimato non è opponibile per legge e l’identità del Segnalante è richiesta dall’Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

6.10 Privacy e Trattamento dei dati personali


L’Istituto è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e comunica una specifica informativa privacy al riguardo. I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali previste al paragrafo 2 e in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 51/2018. Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. La gestione delle segnalazioni è svolta direttamente dall’organizzazione del Titolare, tramite soggetti opportunamente designati e istruiti, che agiscono in veste di Autorizzati.

L’identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni (responsabile della gestione della segnalazione) senza il suo consenso espresso. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del GDPR, per poter utilizzare l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità per le ragioni espressamente previste dall’art. 12 del D. Lgs. 24/2023, il titolare del trattamento, tramite soggetti appositamente autorizzati quale il responsabile della gestione della segnalazione, ha l’obbligo di richiedere al Segnalante di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per il trattamento specifico.

6.11 Conservazione delle Segnalazioni

La documentazione inerente ciascuna segnalazione deve essere conservata per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione;

Nel caso di segnalazione mediante forma orale, deve essere garantita la conservazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 24/2023; in particolare, quando, su richiesta del Segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante verbale. Il Segnalante dovrà verificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO <small>DAL 1958</small>	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”	PRO.MOI.009	
	PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Rev. 0 25/07/2024	Pag. 11 di 11

La segnalazione e la documentazione allegata è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrati.

Le segnalazioni non possano essere utilizzate per scopi diversi, né rivelate a persone diverse da quelle specificamente competenti, autorizzate ed istruite in assenza del suo consenso espresso.

7. DISTRIBUZIONE E ARCHIVIAZIONE

La presente procedura è pubblicata sulla Intranet Qualità a cura di SQA. Le modalità di distribuzione e archiviazione sono definite nella procedura sulla gestione della documentazione.

8. RIFERIMENTI

- Standard JCI per Ospedali
- Norma UNI EN ISO 9001:2015
- Direttiva (UE) 2019/1937
- D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023
- D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n° 311 del 12 luglio 2023;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato da ISI
- Codice Etico adottato da ISI

9. ALLEGATI

- MD01.PRO.MOI.009 Anagrafica Segnalante
- MD02.PRO.MOI.009 Segnalazione condotte illecite

Informativa relativa al trattamento dei dati personali tramite il Portale di Whistleblowing ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Gentilissimo/a,

il Titolare del trattamento dei dati personali ("**Titolare**") intende fornirle, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**") e della normativa europea e nazionale che lo integra e/o lo modifica, ivi compreso il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito, "**Codice Privacy**"), in qualità di soggetto segnalante (di seguito "**Interessato**"), le specifiche informazioni sul trattamento dei dati personali che si rendono necessarie con riferimento alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità aziendale, di cui Lei è venuto a conoscenza nel Suo contesto lavorativo, ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito "**D. Lgs. 24/2023**"), e che Lei ci trasmette tramite il Portale Whistleblowing (di seguito "**Portale**") raggiungibile mediante link rinvenibile sul sito web del Titolare.

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale sono ricevute e gestite dall'Organismo di Vigilanza. Lei potrà accedere al Portale in forma anonima ("**Token anonimo**").

1. Dati di contatto

Titolare del trattamento: ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO SOC. COOP ONLUS via Pace n. 21 Milano

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO)

Indirizzo E-mail: dpo@isimilano.eu

2. Dati personali oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati da Lei forniti al fine di rappresentare le presunte condotte illecite, delle quali Lei sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il Titolare, allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Quando Lei accede al Portale tramite Token anonimo, il Titolare tratterà esclusivamente i dati contenuti nella segnalazione che Lei liberamente fornirà.

Si precisa che il Titolare potrà trattare dati comuni come quelli identificativi Suoi e/o di terzi e/o dati anche appartenenti a categorie particolari, vale a dire i dati idonei a rivelare, tra l'altro, l'origine razziale ed etnica, i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale, come anche i dati giudiziari, qualora Lei decidesse liberamente di fornirli quali elementi, in quanto elementi rilevanti nell'ambito della segnalazione.

I dati comuni, i dati particolari e quelli giudiziari eventualmente forniti saranno di seguito definiti congiuntamente, "**Dati Personali**".

I Dati Personali sono da Lei direttamente forniti tramite la compilazione degli appositi campi al momento dell'invio della segnalazione.

La informiamo, inoltre, che i Dati personali, da Lei comunicati, ritenuti manifestamente non utili al trattamento della specifica segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

3. Finalità del trattamento

I Dati Personali saranno trattati per: • Gestire la segnalazione e garantire la Sua tutela in caso di segnalazione di reati o irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del Suo rapporto con il Titolare.

4. Base giuridica del trattamento

Per le finalità sopra indicate, la base di legittimità dei trattamenti dei Dati Personali forniti è:

- per i dati comuni, l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) GDPR;
- per i dati giudiziari eventualmente forniti, sulla base del D. Lgs. 24/2023;
- per i dati particolari, il trattamento sarà effettuato per l'assolvimento di obblighi e l'esercizio di diritti specifici del Titolare, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b).

5. Natura del conferimento dei dati

Lei potrà scegliere se conferire o meno i Suoi Dati Personali all'interno della segnalazione.

6. Conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali, ivi compresa la documentazione eventualmente allegata, saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, par.1, lett. e) del GDPR. Nel caso di contenzioso giudiziale, i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ovvero presso il DPO ai recapiti sopra indicati.

7. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali avverrà – secondo i principi correttezza, liceità e trasparenza – tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e il rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla legge. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR e dell'art. 13, par. 6 del D. Lgs. 24/2023. Il trattamento è svolto ad opera di soggetti appositamente autorizzati dal Titolare e in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 29 e 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

8. Ambito di comunicazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di diffusione, fatta salva l'ipotesi in cui la comunicazione o diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. Tali soggetti agiranno, di regola, quali autonomi titolari del trattamento per finalità proprie. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 4, i Suoi Dati Personali saranno accessibili a soggetti terzi, in osservanza delle norme previste dal GDPR, quali:

- fornitori e consulenti, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR tra cui a titolo esemplificativo la società che fornisce il software applicativo del Portale e i relativi servizi di manutenzione;
- dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR.


I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea od organizzazioni internazionali.

9. Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, Lei ha il diritto di:

- ottenere da parte del Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati e a tutte le informazioni inerenti ai trattamenti posti in essere dal Titolare;
- chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;
- nei casi e con i limiti previsti dal GDPR, dal Codice Privacy e da eventuali normative di settore, ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti.

Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati. La informiamo altresì che ai sensi dell'art. 140-bis del Codice Privacy, Lei potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art.2-undecies, co.1, lett. f) del Codice Privacy, il Titolare garantisce la riservatezza della Sua identità.

 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO DAL 1928	DATI ANAGRAFICI WHISTLEBLOWER	MD01.PRO.MOI.009	
	MODULO	Rev.0 25/07/2024	Pag. 1 di 1

Per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- La prima (**BUSTA A**) con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- La seconda (**BUSTA B**) con la segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura: **“NON APRIRE – RISERVATA ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA”**.


Tale busta deve essere trasmessa, mediante il servizio postale o tramite posta interna, all'ODV, come indicato nella procedura.

Dati personali del segnalante

NOME	
COGNOME	
DATA DI NASCITA	
CODICE FISCALE	
E-MAIL	
TELEFONO	
RAPPORTO DI LAVORO CON ISI (es. dipendente, lavoratore di una impresa fornitrice di beni o servizi, lavoratore autonomo, libero professionista, consulente, tirocinante, volontario,...)	

Inserire il modulo nella **BUSTA A**, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità, avendo cura di non inserire i propri dati personali in altre parti della segnalazione.

Data e Luogo _____ Firma del segnalante _____

 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO <small>DAL 1958</small>	SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE WHISTLEBLOWER	MD02.PRO.MOI.009	
	MODULO	Rev.0 25/07/2024	Pag. 1 di 3

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO * dato obbligatorio:

Il (indicare gg-mm-aaaa)	
Dal / Al (indicare il periodo)	

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO * dato obbligatorio:


<input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione e ubicazione della struttura)	<i>Denominazione:</i> <i>Ubicazione della struttura:</i>
<input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)	<i>Luogo:</i> <i>indirizzo:</i>

SEGNALANTE * dato obbligatorio:

<input type="checkbox"/>	dipendente di ISI , sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in prova;
<input type="checkbox"/>	lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso ISI;
<input type="checkbox"/>	lavoratore o collaboratore a qualsiasi titolo di imprese che fornisce beni o servizi o che realizza opere in favore di ISI;
<input type="checkbox"/>	libero professionista o consulente che presta la propria attività presso ISI;
<input type="checkbox"/>	volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito , che presta la propria attività presso ISI;
<input type="checkbox"/>	Azionisti , ossia persone fisiche che detengono azioni in ISI
<input type="checkbox"/>	persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza , anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso ISI.

NATURA DELLE AZIONI/OMISSIONI COMMESSE O TENTATE * dato obbligatorio:

<input type="checkbox"/>	illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
<input type="checkbox"/>	condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
<input type="checkbox"/>	illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
<input type="checkbox"/>	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione


 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO <small>DAL 1908</small>	SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE WHISTLEBLOWER		MD02.PRO.MOI.009	
	MODULO		Rev.0 25/07/2024	Pag. 2 di 3

	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
<input type="checkbox"/>	atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
<input type="checkbox"/>	atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
<input type="checkbox"/>	atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione
<input type="checkbox"/>	altro (specificare): _____ _____ _____ _____

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) * dato obbligatorio:

AUTORE/I DEL FATTO* dato obbligatorio:

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO:

 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO DAL 1908	SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE WHISTLEBLOWER	MD02.PRO.MOI.009	
	MODULO	Rev.0 25/07/2024	Pag. 3 di 3

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE:

ESPRESSIONE DEL CONSENSO A RIVELARE LA PROPRIA IDENTITÀ:

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
------------------------------------	------------------------------------

*Si ricorda che i dati identificativi comprensivi di contatto telefonico del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di identità devono essere inseriti nella **BUSTA A** distinta dalla busta (**BUSTA B**) contenente il presente modulo.*

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

IMPORTANTE:

Per poter usufruire della garanzia di riservatezza, è necessario procedere come indicato in procedura e qui di seguito:

- A. Inserire Modulo MD01 "Dati personali Whistleblower" in una busta chiusa (**BUSTA A**);
- B. Inserire Modulo MD02 "Segnalazione condotte illecite" in una diversa busta chiusa (**BUSTA B**);
- C. Inserire le 2 buste chiuse contenenti, rispettivamente, il modulo MD01 e il modulo MD02, in una terza busta chiusa (**BUSTA C**) che rechi all'esterno la dicitura "NON APRIRE – RISERVATA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA", da inoltrare all'indirizzo dell'ODV tramite servizio postale o tramite posta interna aziendale.